



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scuole italiane all'estero

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera h)

Punti qualificanti

Il sistema delineato da questo decreto legislativo risponde essenzialmente alla domanda di “formazione italiana nel mondo” e disegna, quindi, un’offerta educativa complessiva che supera la frammentazione esistente e trasferisce all’estero il modello formativo ed educativo della scuola italiana, come riformato dalla legge n. 107 del 2015.

Si rafforza la sinergia MIUR-MAECI attraverso un aggiornamento di precedenti modelli di collaborazione e la partecipazione al sistema della formazione italiana nel mondo di soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Per superare l’inadeguatezza dell’attuale disciplina, risalente al 1994, rispetto all’evoluzione socio economica degli ultimi decenni, si attua il *riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero*.

Articoli 1-3 — Creazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Attraverso il “*sistema della formazione italiana nel mondo*” le scuole italiane all’estero e le altre iniziative all’estero sono “*messe a sistema*” per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero. La sinergia MIUR-MAECI è ulteriormente rafforzata con l’istituzione di una apposita “*Cabina di regia*” tra i due Ministeri.

In particolare, il MIUR:

- per la prima volta, *seleziona e destina all’estero il personale* (articolo 19);
- per un’*operazione di trasparenza e valorizzazione, per la prima volta, pubblica sul portale unico della scuola i dati relativi al sistema della formazione italiana nel mondo* (articolo 17).

Le nuove sinergie fra MIUR e MAECI

MIUR e MAECI:

- istituiscono, trasformano o ridefiniscono le scuole statali all’estero ed autorizzano varianti in ordine alle necessità locali (articolo 4);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- riconoscono la parità scolastica all'estero e iscrivono nell'elenco le scuole non paritarie (articoli 6 e 7);
- istituiscono sezioni italiane all'estero all'interno di scuole non italiane (articolo 7);
- avviano forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per il finanziamento e l'istituzione di scuole all'estero (articoli 9);
- promuovono le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero (articolo 10);
- inviano lettori presso università o scuole all'estero (articolo 12);
- individuano i nuovi requisiti culturali e professionali fondamentali del personale da inviare all'estero (articolo 14)
- determinano gli obiettivi, le modalità e i criteri per la nuova valutazione dell'offerta formativa delle scuole italiane all'estero, nonché delle altre iniziative (articolo 16);
- definiscono i criteri e le modalità per la formazione del personale all'estero (articolo 15).

Articolo 9 e 11 — Partecipazione di soggetti pubblici e privati

Per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, il sistema si apre all'apporto dell'iniziativa privata e si prevede la possibilità di forme di collaborazione per realtà che, senza scopo di lucro, operano da anni in questo ambito. Si specifica meglio il ruolo degli enti gestori (articolo 11).

Dirigenti, docenti, personale amministrativo della scuola all'estero

Si definiscono nuovi requisiti culturali del personale da destinare all'estero per garantire la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, attraverso la richiesta di specifici titoli fra cui quelli linguistici, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda o lingua straniera (italiano L2 e LS) (articoli 14 e 19);

Si porta anche nelle scuole italiane all'estero l'organico per il potenziamento per garantire l'attuazione degli obiettivi strategici individuati dalla legge n. 107 del 2015 (anche con riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni). Si prevede che il contingente di personale all'estero passi dalle attuali 624 - come previsto dall'art. 14 del d. l. 6 luglio 2012, n. 95 - a 674 unità, comprensive, per la prima volta, anche di docenti di sostegno, laddove ve ne sia la necessità (articolo 18).

Si modifica il periodo di permanenza all'estero, che passa dagli attuali nove anni a due periodi ciascuno di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La ragione della scelta è di assicurare da un lato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

un'adeguata continuità didattica e dall'altro evitare un eccessivo distacco dalla realtà italiana: il personale inviato dall'Italia deve restare espressione del nostro Paese (articolo 21);

La formazione diventa obbligatoria sia "in partenza" sia "in servizio", secondo le priorità e i principi di cui alla legge n. 107 del 2015.

Articolo 16 e 17 — Sistema di valutazione e pubblicità

Per la prima volta si introduce un sistema di valutazione delle scuole all'estero, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte sulla base: della qualità dell'offerta formativa; dell'impatto degli interventi; della qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero; delle performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

Tutti i dati delle scuole e le iniziative all'estero saranno pubblicati su una sezione speciale del Portale Unico dei dati della Scuola.

Innovazione digitale

Nell'ottica di estendere le misure già avviate in Italia, si prevede che le scuole statali all'estero partecipino all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale, in particolare realizzino ambienti didattici e laboratoriali innovativi, grazie al contributo di 520.000 euro.

Articoli 28 e 29 — Trattamento economico

Si estendono al personale della scuola, le regole previste per il trattamento economico all'estero del personale MAECI. Tra le maggiori innovazioni dell'intervento normativo proposto, vi sono: estensione al personale della scuola dell'indennità di richiamo alla fine del servizio all'estero, rimborso integrale del viaggio di congedo, contributo forfettario (e non a piè di lista) per le spese di trasloco, l'indennità per spese di abitazione, la possibilità di usufruire senza decurtazioni dell'indennità di servizio all'estero di alloggi in disponibilità dell'amministrazione, la rimodulazione delle aggiunte per situazioni di famiglia.